



SENT. 68/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO Presidente relatore

Roberto RIZZI Consigliere

Luisa de PETRIS Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. **60731** del Registro di Segreteria promosso da

NAVA Cosimo Maurizio Maria, nato a Villa San Giovanni il 22.09.1951 (c.f. NVACMM51P22M018B), rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall' Avv. Michela Donatiello (c.f. DNTMHL76D66I726L; PEC:

micheladonatiello@pec.ordineavvocatisiena.it e dal Prof. Avv.

Edoardo Giardino (c.f. GRDDRD71D24H224I; PEC:

e.giardino@arubapec.it; ed elettivamente domiciliato in presso lo studio del secondo in Roma, Via Adelaide Ristori n. 42 come da procura alle liti;

contro

	SENT. 68/2024	2	
	la Procura generale della Corte dei conti in persona del Procuratore generale p.t., nonché		
	la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana, in persona del Procuratore regionale p.t.		
	<i>avverso</i>		
	la sentenza n. 11/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, pubblicata in data 11/01/2023.		
	Uditi , nella pubblica udienza del giorno 22 febbraio 2024, con l'assistenza del Segretario dott. Giovanni Luca Triolo, il relatore Pres. Rita Loreto, l'Avv. Tallini in sostituzione dell'Avv. Giardino, nonché il rappresentante della Procura generale nella persona del V.P.G. Sabrina D'Alesio.		
	Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.		
	FATTO		
	Con la sentenza n. 11/2023 la Sezione giurisdizionale per la Toscana ha condannato, in parziale accoglimento della domanda attorea, il dott. Cosimo Maurizio Maria NAVA al pagamento di euro 32.464,58, oltre rivalutazione e interessi, in favore dell'INPS.		
	La richiesta di condanna della Procura regionale è scaturita da un articolo di stampa e dai successivi approfondimenti istruttori riguardanti il sanitario, il quale – in servizio presso la sede INPS di Siena quale medico legale strutturato assunto con contratto a tempo indeterminato, con funzioni accertative e certificatorie in materia di invalidità e inabilità previdenziale – si era reso responsabile, nell'esercizio delle sue funzioni, di avere preteso prestazioni sessuali dalle pazienti sottoposte		

alle visite (o anche dalle loro accompagnatrici) finalizzate ad accertare il diritto alla pensione o all'assegno di invalidità o i benefici di cui alla legge n. 104/1992. Per tali condotte il NAVA veniva riconosciuto responsabile dal Tribunale di Siena del delitto di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. e condannato alla pena di anni 9 di reclusione e al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili costituite, in solido con l'INPS, che effettuava il pagamento di euro 41.700,00 di cui 30.000,00 in favore delle parti offese ed euro 11.700,00 per spese legali e accessori. Il medesimo giudice penale assolveva il NAVA dalla connessa imputazione di concussione ex art. 317 c.p., in quanto, pur sussistendo il riscontro dell'abuso delle qualità e dei poteri del NAVA, non sarebbe emersa sufficiente prova che l'atto di violenza sessuale fosse prospettato dal Nava alle pazienti quale unica condizione per il mantenimento della pensione o del beneficio previdenziale.

La Sezione territoriale toscana, dopo aver rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione e la richiesta di sospensione del giudizio fino alla definizione del parallelo processo penale, nel merito disponeva la condanna del NAVA alla somma di euro 32.464,58, ridotta rispetto a quella (euro 38.995,66) richiesta dalla Procura in considerazione dei recuperi medio tempore intervenuti.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il NAVA, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) *Difetto di giurisdizione*: l'appellante reitera l'eccezione già formulata in primo grado, sull'assunto della ritenuta natura recuperatoria e/o restitutoria e non risarcitoria dell'azione esercitata

dall'INPS, da effettuarsi nell'ambito del rapporto privatistico con l'Istituto previdenziale, e pertanto da azionare dinanzi al giudice ordinario.

2) Necessità di sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c. e assenza di concretezza e attualità del danno: l'appellante oppone l'erroneità della sentenza per avere rigettato l'istanza di sospensione del giudizio: rappresenta che la sentenza del Tribunale di Siena n. OMISSIS, che lo ha condannato per il reato di violenza privata, è ancora *sub iudice* e tra i due giudizi vi sarebbe una pregiudizialità giuridica tale per cui la definizione del procedimento penale pendente costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra.

Il NAVA impugna la sentenza anche sotto il profilo della assenza di concretezza e attualità del danno subito dall'INPS, sia a causa della pendenza dell'impugnazione in sede penale, sia perché l'interessato sta restituendo le somme anticipate dall'INPS alle parti civili mediante trattenute mensili, per cui una eventuale sentenza penale di assoluzione travolgerebbe anche le condanne ai pagamenti a titolo di provvisoria che l'INPS ha versato pro quota alle parti civili, con necessità da parte dell'Istituto di richiedere la restituzione delle somme e la pretesa risarcitoria del Procuratore regionale non avrebbe più ragion d'essere.

3) Ad avviso dell'appellante il Collegio di primo grado non avrebbe valutato le contestazioni difensive né preteso un riscontro dal Procuratore regionale in ordine all'oggetto della condanna e precisamente all'ammontare delle somme che l'INPS avrebbe

anticipato in esecuzione della condanna alle statuizioni civili di cui alla citata sentenza del Tribunale di Siena.

4) L'appellante contesta altresì l'elemento soggettivo doloso, dedotto dal Collegio di prime cure dalle sole argomentazioni della sentenza penale, e in ordine al quantum ritiene che a seguito delle detrazioni mensili il danno residuo ammonti a soli euro 2.913,34, a fronte di un danno iniziale pari a euro 18.124,62, somma indicata nella lettera dell'INPS di Siena in data 18 maggio 2021 e nel prospetto elaborato dalla sede INPS di Siena in data 12 maggio 2022 e depositato dalla difesa in primo grado.

L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza gravata:

- in via preliminare dichiarando il difetto di giurisdizione contabile;
- nel merito, mandando assolto il NAVA da ogni addebito;
- in via subordinata, sospendendo il giudizio contabile stante la pendenza del procedimento penale dinanzi alla Corte d'appello di Firenze;
- in via estremamente gradata, previo accertamento tramite ctu, ridurre l'addebito iniziale posto a carico del convenuto e ridurre quello residuo dopo le trattenute già effettuate a soli euro 2.913,34.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte il giorno 29 gennaio 2024, con cui in via preliminare ha eccepito che sia l'atto di appello che la procura allegata risultano sottoscritti dal solo avvocato Michela Donatiello, non iscritta all'albo dei difensori abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, con conseguente inammissibilità dell'appello e inesistenza della relativa notificazione,

pure curata dal medesimo difensore.

In merito all'asserito difetto di giurisdizione, ne ha ribadito l'infondatezza, trattandosi di giudizio inteso a far valere la responsabilità erariale di soggetto legato all'amministrazione danneggiata da un rapporto di servizio.

Quanto alla istanza di sospensione del giudizio, la Procura ha segnalato che la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. OMISSIS, ha definito il giudizio di appello confermando la condanna per violenza sessuale e il risarcimento alle parti civili, riducendo la pena a cinque anni mesi 5 e giorni 10 di reclusione.

Ha inoltre confermato il carattere di concretezza e attualità del danno, non inficiato dalla possibilità futura e incerta per l'Ente di recupero integrale mediante trattenute al dipendente e, comunque, le contestazioni in ordine al quantum del dovuto, come pure le sottovalutazioni dei recuperi medio tempore intervenuti, sono da prospettarsi al giudice dell'esecuzione della condanna.

Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza nel merito, e ha chiesto la condanna dell'istante al pagamento delle spese del presente grado e di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 31, comma 4, c.g.c., atteso il carattere meramente dilatorio dell'impugnazione.

Alla odierna udienza, il Presidente, relatore del giudizio, dopo aver riferito sullo stato degli atti, fa notare all'avv. Tallini che non può rappresentare in giudizio il dott. Nava poiché interviene in sostituzione dell'avv. Giardino il quale, dagli atti di causa, risulta essere un mero

	SENT. 68/2024	7	
	domiciliatario. Il P.M. si riporta alle conclusioni scritte.		
	La causa passa in decisione.		
	DIRITTO		
	1. In via del tutto preliminare, il Collegio è chiamato a verificare		
	l'ammissibilità del presente gravame.		
	Ai sensi dell'art. 28 c.g.c., nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali		
	di appello e alle sezioni riunite della Corte di conti è obbligatorio il		
	ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle		
	giurisdizioni superiori; il successivo art.190 comma 3 c.g.c. stabilisce		
	che l'appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un		
	avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione. Da tale		
	previsione discende, per costante giurisprudenza (cfr. Cass. n.		
	17317/2020), che la citazione in appello non sottoscritta da un legale		
	abilitato è da ritenersi inammissibile per mancata valida instaurazione		
	del contraddittorio, essendo insanabilmente viziato il gravame prodotto		
	da un soggetto sfornito dello ius postulandi dinanzi alla Sezione di		
	appello adita (conforme, Sez. III app. n. 497/2023).		
	2. Tanto premesso, si osserva che, nel caso in esame, l'atto di appello		
	è stato sottoscritto con firma digitale solo dall'avv. Michela Donatiello;		
	lo stesso avvocato Donatiello ha provveduto a sottoscrivere la procura		
	alle liti e a effettuare tutte le notifiche; tuttavia, dalle verifiche eseguite		
	dalla Segreteria della Sezione, tale avvocato non risulta iscritto		
	nell'albo dei cassazionisti.		
	Inoltre, dalla nota di iscrizione a ruolo del giudizio riscontrata in		
	udienza, l'Avvocato Edoardo Giardino figura solo quale domiciliatario.		

	SENT. 68/2024	8	
	Ne discende l'inammissibilità del gravame, restando irrilevante la		
	circostanza che nel mandato difensivo rilasciato in appello all'avv.		
	Donatiello fosse associato un altro difensore, l'avv. Giardino, abilitato		
	al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, in quanto l'appello è		
	stato sottoscritto esclusivamente dal primo avvocato non ammesso al		
	patrocinio innanzi alle Corte di cassazione.		
	3. Pertanto, in adesione ai principi espressi dai giudici di legittimità,		
	l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.		
	La spese del grado seguono la soccombenza. L'appellante è, altresì,		
	condannato al pagamento, in favore dello Stato, di una somma		
	equitativamente determinata in euro 500,00, ai sensi dell'art. 31,		
	comma 4, del codice della giustizia contabile.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,		
	definitivamente pronunciando,		
	- dichiara inammissibile l'appello in epigrafe;		
	- condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente		
	grado che si liquidano in complessivi euro 80,00 (OTTANTA/00);		
	- condanna, altresì, l'appellante al pagamento, in favore dello Stato, di		
	una somma equitativamente determinata in euro 500,00, ai sensi		
	dell'art. 31, comma 4, del codice della giustizia contabile.		
	Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.		
	Il Presidente estensore		
	(Rita Loreto)		
	Firmato digitalmente		

